

PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

1. PREMESSA

La presente procedura è finalizzata a consentire al Consulente Finanziario Autonomo / Società di Consulenza Finanziaria di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a ledere gli interessi di uno o più clienti e, conseguentemente, ad adottare ogni misura ragionevole, adeguata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta, per identificare, prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero sorgere con il cliente o tra i clienti al momento della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte di [nome e cognome/denominazione sociale, C.F. e P.I.] con domicilio ai fini delle comunicazioni in [●] (di seguito anche il “Consulente Finanziario”), regolarmente iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari ex articolo 31, comma 4, del Testo Unico della Finanza, con numero di iscrizione [●].

I principali destinatari della presente procedura sono anche i dipendenti del Consulente Finanziario, nonché i collaboratori, anche esterni, legati al Consulente Finanziario da apposite convenzioni o comunque sulla base di un rapporto contrattuale ed inseriti nel settore della consulenza svolta a favore dei clienti.

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

L’articolo 177 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n° 20307 del 15 febbraio 2018 (“il **Regolamento Intermediari**”) prevede espressamente l’obbligo in capo ai consulenti finanziari autonomi e/o Società di consulenza di elaborare, attuare e

mantenere un'efficace Policy sulla gestione dei conflitti di interesse (la "**Policy**"), la quale deve consentire di individuare, in relazione al servizio di consulenza in materia di investimenti, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti definendo le procedure da seguire e le misure adottate per prevenire o gestire tali conflitti.

La Policy richiesta dal Regolamento Intermediari deve soddisfare i seguenti requisiti:

- (i) sia formulata per iscritto;
- (ii) risulti adeguata alle dimensioni e all'organizzazione del Consulente Finanziario;
- (iii) sia adeguata alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta;
- (iv) tenga conto, nel caso in cui la società di consulenza finanziaria appartenga ad un gruppo, anche delle circostanze di cui detta società è o dovrebbe essere a conoscenza che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività delle altre società del gruppo.

2.1 Identificazione dei conflitti d'interesse

Al fine di identificare i potenziali conflitti di interesse, che possano sorgere nello svolgimento della consulenza in materia di investimenti nei confronti della clientela, il Consulente Finanziario è tenuto, ai sensi dell'art. 177, comma 5, del Regolamento Intermediari, a considerare se essi o un soggetto rilevante si trovino in una delle seguenti situazioni:

- a) è probabile che il Consulente Finanziario ... - oppure il soggetto rilevante che opera per conto del Consulente Finanziario - realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a spese del cliente;

- b) il Consulente Finanziario - o il soggetto rilevante - ha nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;
- c) il Consulente Finanziario, - o il soggetto rilevante - ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- d) il Consulente Finanziario, - o il soggetto rilevante - svolge la stessa attività del cliente.

2.2 Procedure e misure per la gestione dei conflitti d'interesse

Successivamente, dopo aver individuato le potenziali situazioni di conflitto di interesse astrattamente idonee a ledere gli interessi di uno o più clienti, la Policy deve contenere le procedure e le misure da adottare al fine di provvedere alla corretta gestione di detti conflitti, nonché garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività che implicano potenziali conflitti di interesse svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e dell'attività del Consulente Finanziario e del suo eventuale gruppo societario di appartenenza, nonché della rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Nella specie, il Consulente Finanziario è chiamato ad adottare, laddove appropriato, idonee misure organizzative, tese a:

- impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere uno o più clienti;
- garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale la consulenza è prestata; eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni

dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro potenziali situazioni di conflitto di interesse;

- impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, del servizio di consulenza.

2.3 Informativa ai clienti sulla Policy del Consulente Finanziario

Da ultimo, va sottolineato come il Consulente Finanziario sia tenuto (ex articolo 165, comma 1, lettera f) del Regolamento Intermediari) a fornire ai propri clienti “ (...) *una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della politica adottata sui conflitti di interesse, attuata conformemente all'articolo 177 (...)*” e, su richiesta del cliente a fornire maggiori dettagli circa tale politica sui conflitti di interesse su un supporto duraturo (. *ad esempio la carta ma anche un file elettronico idoneo a conservare le informazione come il formato pdf*).

2.4 Il Registro dei Conflitti d'interesse

Il Consulente Finanziario, al fine di dare evidenza delle attività svolte per una corretta gestione dei conflitti di interesse, tiene ed aggiorna regolarmente (almeno annualmente o quando si verificano fattispecie di conflitto d'interesse) un registro, in formato elettronico, nel quale riportare le situazioni per i quali siano sorti o possano sorgere conflitti di interessi che possano ledere gli interessi di uno o più clienti.

3. FASI DELLA PROCEDURA

Di seguito si riportano le fasi della procedura di gestione dei conflitti di interesse adottate dal Consulente Finanziario:

A) SEZIONE I - FATTISPECIE DI CONFLITTO RILEVANTI

Si procede all'individuazione delle fattispecie di conflitto rilevanti alla luce delle specifiche caratteristiche operative del Consulente Finanziario.

B) SEZIONE II - PRESIDI OPERATIVI ADOTTATI

Descrizione degli specifici presidi adottati a fronte delle singole fattispecie di conflitto.

C) SEZIONE III - INFORMATIVA PER IL CASO DI INEFFICACIA DEI PRESIDI

Definizione degli obblighi informativi gravanti in capo al Consulente Finanziario per l'ipotesi in cui i presidi di gestione adottati non siano sufficienti a "neutralizzare" il conflitto di interessi.

D) SEZIONE IV - IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Istituzione su formato elettronico di un apposito Registro - il Registro dei Conflitti di interesse - nel quale vengono annotate le situazioni di conflitto, anche potenziali, sorte nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza, nonché le misure adottate per farvi fronte.

A) SEZIONE I - FATTISPECIE DI CONFLITTO RILEVANTI

In via preliminare, appare opportuno evidenziare le ipotesi di conflitto rilevanti per il Consulente Finanziario previste nella normativa di riferimento.

Segnatamente, le principali situazioni nell'ambito delle quali possano astrattamente configurarsi conflitti di interesse potenzialmente idonei a ledere gravemente gli interessi della clientela sono le seguenti:

TIPOLOGIA (A)

è probabile che il Consulente Finanziario o il soggetto rilevante realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente.

TIPOLOGIA (B)

il Consulente Finanziario o il soggetto rilevante hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente.

TIPOLOGIA (C)

il Consulente Finanziario o il soggetto rilevante hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato.

TIPOLOGIA (D)

il Consulente Finanziario autonomo o il soggetto rilevante svolgono la stessa attività del cliente.

Ciò premesso, si segnala che il Consulente Finanziario è comunque tenuto a verificare l'esistenza di situazioni di conflitto non riconducibili alle fattispecie sopra citate, qualora ugualmente pregiudizievoli per la propria clientela.

In considerazione di quanto sopra, si sono individuate specifiche fattispecie di conflitto di interessi le quali possano, in via ipotetica, trovare concretizzazione:

FATTISPECIE 1

Il Consulente Finanziario e/o i suoi soggetti rilevanti raccomandano al cliente investimenti in strumenti finanziari emessi o di provenienza da imprese in cui lo stesso Consulente Finanziario o i suoi soggetti rilevanti hanno una partecipazione rilevante.

FATTISPECIE 2

Il Consulente Finanziario e/o i suoi soggetti rilevanti raccomandano al cliente investimenti in strumenti finanziari emessi da fornitori di beni o servizi.

FATTISPECIE 3

Il Consulente Finanziario e/o i suoi soggetti rilevanti raccomandano al cliente investimenti in strumenti finanziari emessi da società alle quali esso o un soggetto rilevante presta la consulenza.

FATTISPECIE 4

Il Consulente Finanziario, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza, decide di favorire un cliente rispetto ad altri.

B) SEZIONE II - PRESIDI OPERATIVI ADOTTATI

Di seguito i presidi operativi adottati a fronte delle singole fattispecie rilevanti:

FATTISPECIE 1-2-3

Il Consulente Finanziario esclude la possibile concretizzazione della fattispecie di conflitto in oggetto, posto che lo stesso vieta anche ai propri consulenti, soggetti rilevanti, dipendenti e/o collaboratori nonché ogni altro soggetto coinvolto nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, di fornire raccomandazioni personalizzate di investimento alla propria clientela aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi o di provenienza da:

- ✓ imprese in cui il Consulente Finanziario ovvero i suoi soggetti rilevanti detengano una partecipazione rilevante;
- ✓ fornitori di beni o servizi;
- ✓ società alle quali un soggetto rilevante di Consulente Finanziario presta il servizio di consulenza alle imprese.

Più in particolare, per quanto attiene alla selezione degli strumenti finanziari oggetto di raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela, tale selezione avviene secondo criteri marcatamente oggettivi e predeterminati.

Nello specifico il Consulente Finanziario, seguendo un'ottica tipicamente *value based*, assume quali parametri di valutazione, in sede di individuazione delle aziende di interesse, i seguenti fattori:

- a) qualità della gestione manageriale;
- b) capacità dell'azienda di creare valore nel tempo;
- c) crescita o perlomeno stabilità nel tempo.

FATTISPECIE 4

Per quanto attiene alla fattispecie di conflitto in oggetto, il Consulente Finanziario adotta quale criterio teso a scongiurare la possibile lesione degli interessi dei clienti, la circostanza che le raccomandazioni di investimento prestate sono elaborate con riferimento a gruppi di clienti connotati da profili omogenei piuttosto che al cliente considerato *singolarmente*. Pertanto a clienti che presentano le medesime caratteristiche, in termini di propensione al rischio, obiettivi di investimento, adeguatezza, capacità di sostenere perdite etc. saranno forniti suggerimenti di investimento di eguale tenore, rimanendo pertanto esclusa la possibilità di comportamenti arbitrari da parte dei consulenti, tesi ad avvantaggiare un cliente rispetto ad altri.

C) SEZIONE III - INFORMATIVA PER IL CASO DI INEFFICACIA DEI PRESIDI

In conformità delle previsioni di cui all'articolo 177, paragrafo 4 del Regolamento Intermediari, qualora l'adozione dei presidi e delle misure di gestione dei conflitti di interesse predisposti dal Consulente

Finanziario non risultino sufficienti a escludere, con ragionevole certezza, il rischio di un grave pregiudizio ai clienti, il Consulente Finanziario li informa chiaramente della natura e/o delle fonti dei conflitti e delle misure adottate per mitigarli, affinché questi possano adottare una decisione informata in ordine al servizio di consulenza prestato, tenuto conto del contesto in cui le situazioni del conflitto si manifestano. Tali informazioni sono fornite su un supporto durevole e sono sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del cliente.

Della situazione di conflitto e delle eventuali misure ulteriori adottate per farvi fronte è tempestivamente informato il Responsabile della Funzione di Compliance, ove tale funzione sia stata istituita.

D) SEZIONE IV - IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

In conformità a quanto previsto all'articolo 177, paragrafo 11, del Regolamento Intermediari, il Consulente Finanziario ha istituito un Registro, nel quale viene data indicazione delle situazioni per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi della propria clientela.

Il Consulente Finanziario qualora ritenga esistente una situazione di conflitto idonea a ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti provvede a iscrivere detta situazione nel Registro.

Qualora sia istituita la Funzione di Compliance, tale registro è tenuto ed aggiornato a cura del relativo Responsabile.

Il Registro viene aggiornato – ove ritenuto opportuno/necessario – secondo le casistiche precedentemente indicate.

Di seguito un estratto del Registro:

CONFLITTO	DESCRIZIONE E SITUAZIONE IN CUI E' SORTO IL CONFLITTO O POTENZIALE OVE POSSA SORGERE UN CONFLITTO	SOGGETTO IN CONFLITTO	DISCLOSURE PREVENTIVA	DATA DI ANNOTAZIONE	DATA INIZIO SUSSESTENZA CONFLITTO	DATA FINE SUSSESTENZA CONFLITTO
è probabile che il Consulente Finanziario o il soggetto rilevante realizzino un guadagno finanziario o						

evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;							
il Consulente Finanziario o il soggetto rilevante hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente							
il Consulente Finanziario o il soggetto rilevante hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato							
il Consulente Finanziario o il soggetto rilevante svolgono la stessa attività del cliente							